



TRECATE - SOZZAGO

PROVINCIA DI NOVARA

CONVENZIONE POLIZIA LOCALE OVEST TICINO

Ordinanza n. 09/2024

OGGETTO: Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in via Don Angelo Fenini n.1 Sozzago dalle ore 00.00 alle ore 24.00 dal 07.11.24 al 11.11.24

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

tale nominato con provvedimento n. 27 del 20.11.2023 del del Sindaco di Trecate

Vista la richiesta presentata da sig. Invenizzi Giuseppe ottenere l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in via Don Angelo Fenini n.1 Sozzago per pericolo immediato caduta coppi tetto;

Vista la necessità di ottenere l'istituzione della segnaletica stradale temporanea sopra indicata, al fine di eseguire lavori per pericolo immediato caduta coppi tetto;

Accertato che al fine di consentire la realizzazione dei lavori in sicurezza per i lavoratori e per tutti gli utenti della strada, si rende necessario adottare misure temporanee di limitazione alla circolazione dei veicoli;

Attesa la necessità di disciplinare temporaneamente tale situazione, al fine di garantire la migliore fruibilità del tratto di strada interessato dai partecipanti, nonché eliminare ogni pericolo e condizione di difficoltà per la circolazione e per gli utenti della strada;

Visto l'art. 7 del Codice della Strada ed il relativo Regolamento d'esecuzione;

ORDINA

L'istituzione del **l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata**, in via Don Angelo Fenini n.1 Sozzago dalle ore 00.00 alle ore 24.00 dal 07.11.24 al 11.11.24

A cura del sig. Invernizzi Giuseppe si provvederà all'installazione della segnaletica stradale prevista dalla normativa vigente¹ e ad adottare ogni cautela al fine di evitare inconvenienti di sorta.

L'inosservanza delle prescrizioni sopra citate costituisce violazione ai sensi del vigente Codice della Strada e, in caso d'accertato abuso, la presente ordinanza sarà immediatamente revocata. A tal fine si evidenzia che corresponsabile quale obbligato in solido in caso d'accertata violazione rimane sempre e comunque il richiedente.

Ai sensi del 4° comma dell'art. 3 della Legge 241/90, si comunica che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. del Piemonte nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione della presente; il

¹ Art. 21 D. L.vo 285/92, artt. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41 e 42 DPR 495/92, in conformità al D.M. 10 luglio 2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottarsi per il segnalamento temporaneo".

ricorso non sospende comunque la validità e l'esecuzione del presente provvedimento. E' altresì ammesso, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Copia della presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale ed inviata, per i provvedimenti di competenza a:

- ✓ Comando di Polizia Locale;
- ✓ Stazione Carabinieri Trecate;
- ✓ Comune di Sozzago;
- ✓ Invernizzi Giuseppe per l'esecuzione delle prescrizioni di cui sopra

Trecate, lì 06.11.2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
POLIZIA LOCALE
(COMM. CAPO PIER ZANATTO)



Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.
82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa